

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)

(Avamprogetto)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 27 capoverso 1, 96, 97 e 122 della Costituzione federale,
viste le disposizioni in materia di concorrenza contemplate dagli accordi internazio-
nali,

visto il messaggio del Consiglio federale del,

decreta:

La legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza
(Legge sui cartelli, LCart) è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

*Negli articoli 3,6,9,10,15,26,28,37,42,42a,43,45,46 e 48 le espressioni
“Commissione della concorrenza”, “Segreteria” e “autorità in materia di
concorrenza” sono sostituite dall’espressione “Autorità della concorrenza”*

*Negli articoli 9, 10, 32, 33, 49a, 51 e 55 le espressioni “annuncio”, “obbligo
di/dell’annuncio”, “comunicazione” e “soggetta a comunicazione” sono sostituite,
con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle espressioni “notifica” e “soggetta
a notifica”.*

Art. 4 cpv. 1

Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza
obbligatoria, nonché le pratiche concordate da **imprese collocate a livelli del mercato
identici o diversi** che si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza.

**[Inizio Variante 1 modifica relativa agli accordi verticali (e modifi-
ca dell’art. 49a cpv. 1)]**

Art. 5 cpv. 4

⁴ Abrogato

[Fine variante 1 modifica relativa agli accordi verticali]

**[Inizio Variante 2 modifica relativa agli accordi verticali (e modifi-
ca dell’art. 49a cpv. 3 lett. d)]**

Art. 6, rubrica, cpv. 1 lett. e ed f: Tipi di accordi giustificati o privi di effetti notevoli

¹ Nelle ordinanze o nelle comunicazioni possono essere descritte le esigenze in virtù delle quali gli accordi in materia di concorrenza vengono di norma considerati privi di effetti notevoli sulla concorrenza efficace o giustificati da motivi di efficienza economica. A tale scopo vengono in particolare presi in considerazione:

(...)

- e. gli accordi che hanno lo scopo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, **purché** il loro effetto sul mercato sia limitato;
- f. gli accordi che concernono solo una modesta quota di mercato, conclusi tra imprese collocate a livelli diversi del mercato.

[Fine variante 2 modifica relativa agli accordi verticali]

Art. 7 cpv. 1

¹ Le pratiche di imprese che dominano il mercato sono considerate illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l'accesso o l'esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano **la controparte di mercato**.

Art. 9 cpv. 1bis (nuovo) e 5

^{1bis} I progetti di concentrazione di imprese che raggiungono i valori soglia di cui all'articolo 9 capoverso 1 non devono essere notificati all'Autorità della concorrenza qualora:

- a. ogni mercato rilevante interessato dal progetto di concentrazione comprenda a livello territoriale la Svizzera o almeno il SEE .
- b. il progetto di concentrazione sia valutato dalla Commissione europea. Le imprese partecipanti sono tenute a fornire all'Autorità della concorrenza, entro 10 giorni dalla **notifica** del progetto di concentrazione alla Commissione europea, una copia completa della **notifica** medesima.

⁵ Mediante ordinanza l'Assemblea federale può:

- a. adeguare alle circostanze i valori soglia di cui ai capoversi 1-3;
- b. vincolare a speciali esigenze l'obbligo di **notifica** per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.

[Inizio variante 1 modifica dei criteri di valutazione del controllo di concentrazioni]

Art. 10 cpv. 1 e 2

¹ Le concentrazioni **soggette a notifica** sono esaminate dall'Autorità della concorrenza sempreché da un esame preliminare (art. 32 cpv. 1) risulti l'indizio che intralciano notevolmente la concorrenza efficace.

² L'Autorità della concorrenza può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri, se dall'esame risulta che la concentrazione:

- a. intralcia notevolmente la concorrenza efficace; e
- b. non comporta per gli acquirenti incrementi di efficienza specifici, verificabili, immediati e comprovati dalle imprese partecipanti tali da **compensare** gli svantaggi dell'intralcio notevole alla concorrenza.

[Fine variante 1 modifica dei criteri di valutazione del controllo delle concentrazioni]

[Inizio variante 2 modifica dei criteri di valutazione del controllo delle concentrazioni]

Art. 10 cpv. 1 e 2

¹ Le concentrazioni **soggette a notifica** sono esaminate dall'Autorità della concorrenza sempreché da un esame preliminare (art. 32 cpv. 1) risulti l'indizio che creano o rafforzano una posizione dominante.

² L'Autorità della concorrenza può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri, se dall'esame risulta che la concentrazione:

- a. crea o rafforza una posizione dominante sul mercato, e
- b. non provoca su un altro mercato un miglioramento delle condizioni di concorrenza tale da **prevalere** sugli svantaggi della posizione dominante.

[Fine variante 2 modifica dei criteri di valutazione del controllo delle concentrazioni]

Art. 12

¹ Chiunque è minacciato o lesa nei suoi interessi economici da una limitazione illecita della concorrenza può chiedere:

- a. la soppressione e la cessazione della limitazione della concorrenza;
- a^{bis}. la constatazione dell'illiceità della limitazione della concorrenza;
- b. il risarcimento del danno e la riparazione morale secondo il Codice delle obbligazioni;
- c. la consegna dell'utile illecito conformemente alle disposizioni **sulla** gestione d'affari senza mandato.

² *Abrogato*

³ *Abrogato**Art. 12a (nuovo) Prescrizione*

Con l'avvio di un'inchiesta da parte dell'Autorità della concorrenza e finché la decisione non passa in giudicato la prescrizione non ha inizio e nel caso in cui sia cominciata, il termine non decorre. Ciò vale anche qualora la Commissione europea avvii una procedura sulla base dell'articolo 11 capoverso 1 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

Art. 13

Per garantire il diritto alla soppressione o alla cessazione della limitazione della concorrenza, il giudice può, su richiesta dell'attore:

- a. constatare che i contratti sono in tutto o in parte nulli;
- b. ordinare che il responsabile della limitazione della concorrenza **concluda** con l'attore contratti conformi al mercato e alle condizioni usuali del settore economico.

*Titolo prima dell'art. 18****Capitolo 4: Autorità della concorrenza e Tribunale federale della concorrenza******Sezione 1: Autorità della concorrenza****Art. 18* Principi

¹ L'Autorità della concorrenza è un'unità amministrativa della Confederazione.

² L'Autorità della concorrenza svolge i compiti previsti nella presente legge ed emana le decisioni del caso. Essa offre consulenza agli organi pubblici e alle imprese sulle questioni concernenti la presente legge.

Art. 19 Indipendenza

L'Autorità della concorrenza è indipendente e nelle sue decisioni non sottostà alle direttive del Consiglio federale né di altre autorità amministrative. È aggregata amministrativamente al DFE (Dipartimento federale dell'economia).

Art. 20 Vigilanza

¹ Il Consiglio federale esercita la vigilanza amministrativa tramite il DFE.

² Le Camere federali esercitano l'alta vigilanza.

Art. 21 Direzione

¹ La direzione dell'Autorità della concorrenza è composta da un direttore e da almeno altri due membri.

² Ha in particolare i compiti seguenti:

- a. disciplina i dettagli organizzativi in un regolamento interno e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- b. emana le decisioni dell'Autorità della concorrenza in conformità con la presente legge e con il regolamento interno;
- c. avvia le inchieste secondo l'articolo 27;
- d. decide sulla liceità delle concentrazioni di imprese;
- e. provvede al controllo interno;
- f. redige il rapporto annuale e prima della pubblicazione lo sottopone per approvazione al Consiglio federale .

*Art. 22 Abrogato**Art. 23 Abrogato**Art. 24 Nuova rubrica: Personale*

¹ Il Consiglio federale elegge i membri della direzione dell'Autorità della concorrenza per quattro anni.

² La direzione assume il personale restante dell'Autorità della concorrenza.

³ Il rapporto di servizio è disciplinato dalla legislazione sul personale della Confederazione.

Art. 25

¹ L'Autorità della concorrenza serba il segreto d'ufficio.

² **L'Autorità della concorrenza può utilizzare** quanto appreso nell'esercizio delle sue funzioni unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura.

³ **L'Autorità della concorrenza può comunicare** al Sorvegliante dei prezzi unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

⁴ Le pubblicazioni dell'Autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari.

*Titolo prima dell'art. 25a (nuovo)****Sezione 2: Tribunale federale della concorrenza****Art. 25a (nuovo) Principio*

¹ Il Tribunale federale della concorrenza è il tribunale di prima istanza della Confederazione per le questioni concernenti la concorrenza.

² Esso giudica inoltre i ricorsi contro le decisioni dell'Autorità della concorrenza.

³ Esso decide in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale.

⁴ Salvo disposizione contraria della presente legge, le disposizioni della legge federale del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti si applicano per analogia al Tribunale federale della concorrenza.

Art. 25b (nuovo) Competenze

Il Tribunale federale della concorrenza ha la competenza esclusiva per:

- a. le decisioni e le disposizioni previste dalla presente legge che non sono espressamente riservate a un'altra autorità.
- b. la disposizione di misure cautelari;
- c. l'esecuzione delle decisioni emanate in virtù della sua competenza esclusiva.

Art. 25c (nuovo) Composizione

¹ Il Tribunale federale della concorrenza si compone di giudici con una formazione giuridica e di giudici con esperienza aziendale o conoscenze economiche, in particolare nel settore dell'economia della concorrenza. I giudici devono disporre di conoscenze approfondite in diritto della concorrenza.

² Il Tribunale federale della concorrenza si compone di giudici ordinari e di un numero sufficiente di giudici non di carriera. La maggior parte dei giudici non di carriera deve avere esperienza aziendale o conoscenze approfondite in economia.

Art. 25d (nuovo) Elezione

¹ I giudici sono eletti dall'Assemblea federale.

² È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

³ Nell'elezione dei giudici occorre badare a un'adeguata rappresentanza delle esperienze e delle conoscenze secondo l'articolo 25b e delle lingue ufficiali.

⁴ Durante la preparazione dell'elezione dei giudici non di carriera possono essere consultati gli ambienti interessati.

Art. 25e (nuovo) Incompatibilità con altre funzioni

¹ I giudici sono indipendenti. In particolare:

- a. i giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale, di un Tribunale della Confederazione o dell'Amministrazione federale;
- b. non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l'adempimento della loro funzione di giudici, l'indipendenza del Tribunale o la sua dignità;
- c. non possono rivestire alcuna carica esecutiva cantonale. Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero;
- d. non possono essere impiegati di un'associazione che abbia come scopo la cura degli interessi economici dei suoi membri;
- e. i giudici ordinari non possono esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio di terzi;
- f. i giudici ordinari non possono neppure essere membri della direzione, dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o dell'ufficio di revisione di un'impresa commerciale;

² L'esercizio di qualsiasi attività lucrativa è soggetto a notifica. I giudici ordinari possono esercitare un'attività al di fuori del Tribunale federale soltanto previa autorizzazione di quest'ultimo.

Art. 25f (nuovo) Direzione del Tribunale e collegio giudicante

¹ La direzione del Tribunale è costituita dal presidente, dal vicepresidente e da un giudice non di carriera. Essa nomina il collegio giudicante.

² Il Tribunale giudica nella composizione di cinque giudici (collegio giudicante).

³ Il presidente decide in qualità di giudice unico sulla disposizione di misure cautelari su richiesta dell'Autorità della concorrenza.

⁴ Il collegio giudicante comprende sempre almeno due giudici ordinari; sono eccettuati i casi di forza maggiore.

⁵ I giudici non di carriera non devono avere propri interessi economici nel settore in questione.

Art. 25g (nuovo) Segreto d'ufficio e d'affari

¹ Il Tribunale federale della concorrenza serba il segreto d'ufficio.

² Esso può avvalersi di quanto appreso nell'esercizio della sua funzione unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura.

³ Esso provvede a una protezione sufficiente dei segreti d'affari.

Art. 25h (nuovo) Finanziamento

Il Tribunale federale della concorrenza si finanzia mediante tasse di giustizia e fondi stanziati dalla Confederazione.

Titolo prima dell'art. 26

Capitolo 5: Disposizioni procedurali

Sezione 1: Limitazioni della concorrenza

Art. 27 Nuova rubrica: Inchiesta

¹ Se esistono indizi di una limitazione illecita della concorrenza, l'Autorità della concorrenza apre un'inchiesta. L'inchiesta viene aperta in ogni caso se l'Autorità della concorrenza è incaricata di farlo dal DFE.

² L'Autorità della concorrenza conduce le inchieste. La direzione decide quali inchieste trattare prioritariamente.

Art. 28 cpv. 2

² La comunicazione menziona l'oggetto e le persone inquisite e indica inoltre che **eventuali** terzi devono annunciare entro 30 giorni se intendono partecipare all'inchiesta

Art. 29

¹ Qualora reputi illecita una limitazione della concorrenza, l'Autorità della concorrenza può proporre alle parti una conciliazione sulle modalità della sua soppressione.

² La conciliazione va redatta per iscritto e necessita dell'approvazione del Tribunale federale della concorrenza.

Art. 30 Nuova rubrica: Proposta, decisione e revoca

¹ Il Tribunale federale della concorrenza decide su proposta dell'Autorità della concorrenza le misure da adottare o l'approvazione della conciliazione.

^{1bis} Nei casi in cui deve giudicare l'imposizione di prezzi inadeguati o la vendita sottoprezzo diretta contro determinati concorrenti (art. 7 cpv. 2 let. c e d), l'Autorità della concorrenza consulta il Sorvegliante dei prezzi prima di presentare la sua proposta al Tribunale federale della concorrenza. L'Autorità della concorrenza può pubblicare il parere del Sorvegliante dei prezzi.

² *Abrogato*

³ Se le circostanze di fatto o giuridiche hanno subito modificazioni essenziali, il Tribunale federale della concorrenza può revocare o modificare la sua decisione su proposta dell'Autorità della concorrenza o degli interessati.

Art. 31 cpv. 1 e 2

¹ Qualora il Tribunale federale della concorrenza abbia deciso che una limitazione della concorrenza è illecita, le parti possono chiedere entro 30 giorni per il tramite del DFE un'autorizzazione eccezionale del Consiglio federale per motivi preponderanti di interesse pubblico. In caso di presentazione di una simile richiesta, il termine

per interporre ricorso al Tribunale federale decorre soltanto dalla notificazione della decisione del Consiglio federale.

² La richiesta di un'autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio federale può anche essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui è passata in giudicato una decisione del Tribunale federale della concorrenza o del Tribunale federale.

Titolo prima dell'art. 32

Sezione 2: Concentrazioni di imprese

Art. 32

¹ Ricevuta la **notifica** di una concentrazione di imprese (art. 9), l'Autorità della concorrenza decide in merito all'opportunità di un esame del progetto di concentrazione.

² Entro un mese dalla **notifica** del progetto di concentrazione deve notificare alle imprese **partecipanti** l'avvio della procedura di esame. Se entro detto termine non pervengono comunicazioni, la concentrazione può essere realizzata senza riserve.

³ Entro tale termine le imprese **partecipanti** non possono effettuare la concentrazione, a meno che l'Autorità della concorrenza **non** l'abbia autorizzata per motivi importanti e su loro richiesta.

⁴ L'Autorità della concorrenza può prorogare i termini di cui ai capoversi 2 e 3 di al massimo 21 giorni per motivi importanti e previo consenso delle imprese partecipanti.

Art. 33

¹ Qualora decida l'esecuzione di un esame, l'Autorità della concorrenza pubblica il contenuto essenziale della **notifica** della concentrazione e rende noto il termine entro il quale **eventuali** terzi possono prendere posizione in merito alla concentrazione.

² All'inizio dell'esame l'Autorità della concorrenza decide, su richiesta delle imprese partecipanti, se la concentrazione può essere effettuata eccezionalmente a titolo provvisorio o se va mantenuta in sospenso.

³ Essa esegue l'esame entro quattro mesi sempreché non ne venga impedita da circostanze imputabili alle imprese partecipanti.

⁴ L'Autorità della concorrenza può prorogare il termine di cui al capoverso 3 di al massimo due mesi per motivi importanti e previo consenso delle imprese partecipanti.

⁵ Il Tribunale federale della concorrenza giudica i ricorsi contro le decisioni dell'Autorità della concorrenza possibilmente nell'arco di tre mesi, sempreché non ne venga impedito da circostanze imputabili alle imprese partecipanti.

Art. 34

Fatti salvi il decorso del termine ai sensi dell'articolo 32 capoversi 2-4 nonché l'autorizzazione dell'esecuzione provvisoria, gli effetti di diritto civile di una concentrazione soggetta a **notifica** rimangono sospesi. La concentrazione è considerata autorizzata se la Commissione non decide in merito entro il termine di cui all'articolo 33 capoversi 3 e 4, a meno che l'Autorità della concorrenza **non** constati mediante decisione che è stata impedita ad effettuare l'esame da circostanze imputabili alle imprese partecipanti.

Art. 35 Rubrica : Violazione dell'obbligo di notifica

Se una concentrazione di imprese soggetta a **notifica** viene effettuata senza **notifica**, la procedura giusta gli articoli 32 - 38 è avviata d'ufficio. In questo caso il termine di cui all'articolo 32 capoverso 2 decorre dal momento in cui l'autorità è in possesso delle informazioni che devono essere contenute nella **notifica**.

Art. 36

¹ Qualora l'Autorità della concorrenza abbia vietato la concentrazione, le imprese partecipanti possono chiedere entro 30 giorni per il tramite del DFE un'autorizzazione eccezionale del Consiglio federale per motivi preponderanti di interesse pubblico. In caso di presentazione di una simile richiesta, il termine per interporre ricorso al Tribunale federale della concorrenza decorre soltanto dalla notificazione della decisione del Consiglio federale.

² La richiesta di un'autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio federale può anche essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui è passata in giudicato una decisione del Tribunale federale della concorrenza o del Tribunale federale.

³ Il Consiglio federale decide in merito alla richiesta possibilmente entro quattro mesi dalla sua presentazione.

Art. 37 cpv. 2, secondo periodo

² L'autorità può esigere dalle imprese partecipanti proposte vincolanti in merito al ripristino della concorrenza efficace. Essa **stabilisce un apposito termine**.

Art. 38

¹ L'Autorità della concorrenza può revocare un'autorizzazione o decidere l'esame di una concentrazione nonostante la scadenza del termine di cui all'articolo 32 capoverso 2 se:

- a. le imprese partecipanti hanno fornito indicazioni inesatte;
- b. l'autorizzazione è stata ottenuta fraudolentemente; oppure
- c. le imprese partecipanti contravvengono gravemente ad un onere **connesso** all'autorizzazione.

² Il Consiglio federale può revocare per i medesimi motivi un'autorizzazione eccezionale.

Titolo prima dell'art. 39

Sezione 3: Altre disposizioni procedurali e di protezione giuridica

Art. 39

Salvo diversa disposizione della presente legge, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa è applicabile alle procedure, incluse le inchieste su limitazioni della concorrenza (art. 27-30).

Art. 40

Le persone che partecipano ad **accordi**, le imprese che dominano il mercato, quelle che partecipano a concentrazioni di imprese nonché **eventuali terzi** interessati devono fornire all'Autorità della concorrenza tutte le informazioni utili alle inchieste e presentare i documenti necessari. Il diritto di non fornire informazioni è disciplinato dall'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

Art. 41a (nuovo) Collaborazione con le autorità estere della concorrenza

¹ Ai fini dell'applicazione della legislazione sui cartelli l'Autorità della concorrenza può collaborare con le autorità estere omologhe, fornire loro informazioni e coordinare gli atti istruttori.

Art. 41b (nuovo) Comunicazione di dati alle autorità estere della concorrenza

² L'Autorità della concorrenza può comunicare dati confidenziali, in particolare segreti d'affari, alle autorità estere omologhe se:

- a. le pratiche esaminate nello Stato che riceve le informazioni sono illecite anche secondo il diritto svizzero;
- b. l'autorità estera garantisce che:
 1. è vincolata al segreto d'ufficio o sottostà a un obbligo di segretezza analogo;
 2. utilizza le informazioni solo allo scopo di applicare le disposizioni del diritto in materia di cartelli e come mezzo di prova in relazione all'oggetto dell'inchiesta per il quale ha presentato la richiesta di informazioni;
 3. tutela i diritti procedurali e di parte;
 4. concede la reciprocità per quanto riguarda la comunicazione di informazioni;
 5. le informazioni vengono usate in procedure penali soltanto se l'assistenza giudiziaria in materia penale non è esclusa a causa del tipo di reato.

6. le informazioni non vengono utilizzate in una procedura civile.

³ I dati confidenziali, compresi i segreti d'affari derivanti da procedure relative a concentrazioni di imprese o da collaborazioni finalizzate alla rilevazione e all'eliminazione di limitazioni della concorrenza (art. 49a cpv. 2), possono essere resi noti dall'Autorità della concorrenza unicamente previo consenso delle imprese che l'hanno portata a conoscenza di tali informazioni.

³ L'Autorità della concorrenza, d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia, decide se l'assistenza giudiziaria in materia penale deve essere esclusa a causa del tipo di reato. Le violazioni di disposizioni della legislazione sui cartelli non valgono come reati in materia di politica monetaria, commerciale o economica ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 della legge del 20 marzo 1981 sull'assistenza in materia penale.

Art. 42 cpv. 2

² L'Autorità della concorrenza può ordinare perquisizioni domiciliari, di persone e di beni mobili e sequestrare mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi sono applicabili per analogia gli articoli 45–50 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

Art. 44 (nuovo) Protezione giuridica

¹ Contro le decisioni dell'Autorità della concorrenza può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale federale della concorrenza. I ricorsi contro le decisioni dell'Autorità della concorrenza concernenti i provvedimenti coercitivi di cui all'articolo 42 capoverso 2 sono giudicati dalla Corte dei reclami del Tribunale penale federale.

² Il Tribunale federale valuta i ricorsi contro le decisioni del Tribunale federale della concorrenza.

³ L'Autorità della concorrenza è autorizzata a interporre ricorso dinanzi al Tribunale federale contro

- a. le decisioni del Tribunale federale della concorrenza;
- b. le decisioni della Corte dei reclami del Tribunale penale federale.

Art. 44a (nuovo) Principio di trasparenza

¹ La legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza è applicabile per analogia al Tribunale federale della concorrenza laddove esso svolga compiti amministrativi.

² Il Tribunale federale della concorrenza può stabilire che la procedura di conciliazione non venga effettuata; in tal caso emana un parere sulla richiesta di accesso ai documenti ufficiali sotto forma di una decisione impugnabile.

Titolo prima dell'art. 45

Sezione 4:

Altri compiti e facoltà dell'Autorità della concorrenza

Art. 46, rubrica: Pareri

² Nelle procedure di consultazione l'Autorità della concorrenza dà il suo **parere** sui disegni di atti normativi della Confederazione che limitano la concorrenza o la influenzano altrimenti. Può dare il suo **parere** sui disegni di atti normativi cantonali.

Art. 47 rubrica: Perizie

¹ L'Autorità della concorrenza **redige perizie** per altre autorità su questioni di concorrenza di importanza sostanziale.

Titolo prima dell'art. 49a

Capitolo 6: Sanzioni

Sezione 1: Sanzioni amministrative

[Inizio variante 1 modifica relativa agli accordi verticali (e abrogazione dell'art. 5 cpv. 4)]

Art. 49a

¹ È addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi all'impresa che

- a. partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 tra imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti concernente:
 1. la determinazione diretta o indiretta dei prezzi,
 2. la limitazione dei quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare,
 3. la ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali.
- b. partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 tra imprese collocate a livelli diversi del mercato e concernente:
 1. l'imposizione di prezzi minimi o fissi, o
 2. l'assegnazione di zone in cui si escludono le vendite da parte di distributori esterni;
- c. occupa una posizione dominante e si comporta in modo illecito secondo l'articolo 7.

[Fine variante 1 modifica relativa agli accordi verticali]

^{1bis} L'importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell'importo **si tiene** adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia.

² Se l'impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.

³ Non vi è sanzione se:

a. abrogata

- b. la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell'apertura dell'inchiesta;
- c. il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell'articolo 8;

[Inizio variante 2 modifica relativa agli accordi verticali (e modifica dell'art. 6)]

- d. si tratta di un accordo tra imprese collocate a livelli diversi del mercato in relazione al quale l'impresa dimostra che tale tipo di accordo è praticato in modo disturbato nel SEE e che, verosimilmente, l'accordo in questione sarebbe comunemente ammesso nel SEE.

[Fine variante 2 modifica relativa agli accordi verticali]

Non vi è sanzione anche se l'impresa **notifica** la limitazione della concorrenza prima che questa espliciti i suoi effetti. Vi è di nuovo sanzione a partire dal momento dell'avvio di un'inchiesta secondo l'articolo 27 se:

- a. contro l'impresa viene avviata una procedura secondo gli articoli 26-30 entro due mesi dalla notifica della possibile limitazione della concorrenza; e
- b. contro l'impresa viene avviata un'inchiesta secondo l'articolo 27; e
- c. l'impresa persiste nella limitazione della concorrenza dopo l'avvio di un'inchiesta secondo l'articolo 27.

Art. 50

All'impresa che a proprio vantaggio contravviene a una conciliazione, a una decisione del Tribunale federale della concorrenza o del Tribunale federale è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera nei tre ultimi esercizi. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. Nella determinazione dell'importo **si tiene** adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite.

Art. 51 cpv. 1

¹ All'impresa che effettua senza **notifica** una concentrazione soggetta a **notifica**, non osserva il divieto temporaneo di esecuzione, contravviene ad un onere **connesso** all'autorizzazione, realizza una concentrazione vietata o non esegue un provvedi-

mento per il ripristino di una concorrenza efficace è addossato un importo sino a un milione di franchi.

Art. 53

¹ Le violazioni sono esaminate dall'Autorità della concorrenza. Su richiesta di quest'ultima vengono giudicate dal Tribunale federale della concorrenza.

² ...

Art. 53a Abrogato

Titolo prima dell'art. 54

Sezione 2: Sanzioni penali

Art. 54

Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione o a una decisione del Tribunale federale della concorrenza o del Tribunale federale è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 55

Chiunque, intenzionalmente, non esegue o esegue solo in parte una decisione concernente l'obbligo di fornire informazioni (art. 40), esegue senza **notifica** una concentrazione soggetta a **notifica** oppure viola decisioni in relazione con le concentrazioni di imprese, è punito con la multa sino a 20 000 franchi.

Art. 57 cpv. 2

1 L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'Autorità della concorrenza.

Titolo prima dell'art. 58

Capitolo 7: Esecuzione di accordi internazionali

Art. 58

¹ Se una parte contraente di un accordo internazionale fa valere che determinate limitazioni della concorrenza sono incompatibili con l'accordo, il DFE può incaricare l'Autorità della concorrenza di avviare **un'inchiesta** preliminare.

² Il DFE decide su proposta dell’Autorità della concorrenza circa il seguito della procedura. Esso sente dapprima gli interessati.

Art. 59

¹ Se nell’esecuzione di un accordo internazionale si constata che una limitazione della concorrenza è incompatibile con l’accordo, il Dipartimento può, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), proporre alle parti interessate una conciliazione in vista della soppressione delle incompatibilità.

² Se una conciliazione non può essere attuata tempestivamente e se la parte contraente dell’accordo minaccia di prendere misure nei confronti della Svizzera, il DFE può prendere, d’intesa con il DFAE, le misure necessarie per sopprimere la limitazione della concorrenza.

Titolo prima dell’art. 59a

Capitolo 8: Valutazione

Art. 59a cpv. 1

¹ Il Consiglio federale fa valutare periodicamente l’efficacia delle misure e l’esecuzione della presente legge.

Titolo prima dell’art. 59b (nuovo)

Capitolo 9: Tasse

Art. 59b (nuovo) Autorità della concorrenza

¹ L’Autorità della concorrenza riscuote tasse per:

- a. le procedure secondo gli articoli 26-30;
- b. l’esame di concentrazioni di imprese secondo gli articoli 32-38;
- c. consulenze, perizie, controllo delle notifiche di cui all’articolo 49a capoverso 4 e altre prestazioni.

² Se il Tribunale federale della concorrenza decide sulla base di una procedura dell’Autorità della concorrenza secondo gli articoli 26 – 30, viene imposta una tassa per i costi che l’Autorità della concorrenza ha sostenuto per la procedura.

³ È tenuto a pagare la tassa chi determina l’avvio di una procedura amministrativa o le prestazioni di cui al capoverso 1. Non pagano alcuna tassa:

- a. i terzi in seguito alla cui denuncia si svolge una procedura secondo gli articoli 26-30 LCart;

- b. le parti coinvolte che hanno determinato l'avvio un'inchiesta preliminare dalla quale non sono emersi indizi di una limitazione illecita della concorrenza;
- c. le parti coinvolte che hanno determinato l'avvio di un'inchiesta la quale non ha confermato gli indizi esistenti all'inizio.

⁴ Le tasse sono calcolate in funzione del tempo impiegato.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce le aliquote e disciplina la riscossione delle tasse. Esso può prevedere, in aggiunta al capoverso 3, che per certe procedure o prestazioni disposte da Confederazione, Cantoni, Comuni o organi intercantionali non siano riscosse tasse.

Art. 59c (nuovo) Tribunale federale della concorrenza

¹ L'articolo 63 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa è applicabile per analogia alla procedura di prima istanza dinanzi al Tribunale federale della concorrenza. È fatta salva la tassa di cui all'articolo 59b capoverso 2.

² Il Tribunale federale della concorrenza emana un regolamento sulle tasse di giustizia e sulle indennità per le parti, i patrocinatori d'ufficio, i periti e i testimoni.

Titolo prima dell'art. 60

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 62 cpv. 2

² Le nuove procedure davanti alla Commissione su accordi in materia di concorrenza potranno essere avviate al più presto dopo un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a meno che i destinatari potenziali non richiedano un esame prima di questa data. **Le inchieste** preliminari sono possibili in qualsiasi momento.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

III

Modifica del diritto previgente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005 sul tribunale federale

Art. 1 cpv. 2

² Esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale della concorrenza.

Art. 15 cpv. 1 lett. a

¹ La Corte plenaria si compone dei giudici ordinari. Le competono:

- a. l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l'esercizio della vigilanza sul Tribunale penale federale, sul Tribunale amministrativo federale e sul Tribunale federale della concorrenza, la composizione delle controversie tra giudici, l'informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni.

Art. 17 cpv. 4 lett. g

- g. esercitare la vigilanza sul Tribunale penale federale, sul Tribunale amministrativo federale e sul Tribunale federale della concorrenza;

Art. 28 cpv. 1

¹ La legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale federale laddove esso svolga compiti amministrativi o mansioni connesse alla vigilanza sul Tribunale amministrativo federale, sul Tribunale penale della concorrenza e sul Tribunale penale federale.

Art. 86 cpv. 1 lett. e

¹ Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- (...)
- e. del Tribunale federale della concorrenza;

2. Legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 37 cpv. 2 lett. h

² Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:

- (...)
- h. i reclami loro sottoposti in virtù della legge del ... sui cartelli.

Art. 39 cpv. 2 lett. a

² Sono fatti salvi i casi secondo:

- a. gli articoli 35 capoverso 2 e 37 capoverso 2 lettere b e h; tali casi sono retti dalla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;

3. Legge del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi

Art. 5 cpv. 2, 3 e 4

² Il Sorvegliante dei prezzi coopera con l'Autorità della concorrenza. Essi si informano reciprocamente in merito alle decisioni importanti.

³ *Abrogato*

⁴ Quando trattasi di problemi riguardanti il campo applicativo personale (art. 2) o la nozione di concorrenza efficace (art. 12), il Sorvegliante dei prezzi o l'autorità competente (art. 15) devono consultare, prima di decidere, l'Autorità della concorrenza. Quest'ultima può pubblicare i pareri.

Sezione 7:

Rapporti tra le indagini dell'Autorità della concorrenza e le decisioni del Sorvegliante dei prezzi

Art. 16 cpv. 1

¹ L'Autorità della concorrenza può procedere ad indagini sugli accordi in materia di concorrenza e su imprese che dominano il mercato anche quando il Sorvegliante dei prezzi abbia ridotto prezzi abusivi o sospeso la procedura.

4. Legge del 6 ottobre 1995 sul mercato interno

Art. 8 cpv. 1 e nuova rubrica: Raccomandazioni dell'Autorità della concorrenza

¹ L'Autorità della concorrenza sorveglia il rispetto della presente legge da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come pure da parte degli altri enti preposti a compiti pubblici.

Art. 8a

Su domanda, i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni collaborano agli accertamenti dell'Autorità della concorrenza e le mettono a disposizione i documenti necessari.

Art. 8b

Le persone **coinvolte** sono tenute a fornire all'Autorità della concorrenza tutte le informazioni occorrenti per i suoi accertamenti e a metterle a disposizione i documenti necessari.

Art. 8c cpv. 2

² L'Autorità della concorrenza persegue e giudica le violazioni dell'obbligo di informare secondo le disposizioni procedurali della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

Art. 9 cpv. 2bis

^{2bis} L'Autorità della concorrenza può interporre ricorso per far accertare che una decisione limita in modo inammissibile l'accesso al mercato.

Art. 10 cpv. 1 Perizie e audizioni dell'Autorità della concorrenza

¹ L'Autorità della concorrenza può presentare perizie sull'applicazione della presente legge ad autorità amministrative o giudiziarie federali, cantonali e comunali.

Art. 10a

¹ L'Autorità della concorrenza può pubblicare le sue raccomandazioni e perizie.

² Le autorità amministrative e giudiziarie trasmettono spontaneamente all'Autorità della concorrenza una copia completa delle decisioni e sentenze pronunciate in applicazione della presente legge. Essa raccoglie tali decisioni e sentenze e può pubblicarle periodicamente.

Art. 11 cpv. 2

² A tale scopo possono richiedere raccomandazioni all'Autorità della concorrenza e ad altri servizi della Confederazione.

5. Legge del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio*Art. 20a cpv. 3 [entra in vigore il 1° luglio 2010, non ancora nella RS]*

³ L'Autorità della concorrenza è legittimata a ricorrere contro le decisioni di portata generale di cui agli articoli 19 capoverso 7 e 20.

6. Legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza*Art. 3 cpv. 1 lett. a*

² La presente legge non si applica:

a. all'accesso a documenti ufficiali concernenti:

(...)

7. procedure per la valutazione di limitazioni della concorrenza (art. 26-30 LCart)